



COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 66 del 23/12/2025

Oggetto: Revisione ordinaria delle società partecipate Art. 20 D.Lgs. 19/8/2016 n. 175. Anno 2025 - partecipazioni detenute al 31/12/2024.

L'anno duemilaventicinque il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 18:20 nella sala delle adunanze, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Visto che il numero degli intervenuti è legale, il Signor Maurizio Venier, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Signori: CIPOLLINI ANTONELLA, GIOVANNELLI CRISTIAN, ROMANI CATIA.

Successivamente il Presidente del Consiglio Comunale pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, con l'intervento, al momento della sua votazione, di:

	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	DE CARO SIMONA	Sindaco	X	
2	VENIER MAURIZIO	Presidente	X	
3	GOTI ALESSANDRA	Consigliere anziano	X	
4	BRUZZANI ALBERTO	Consigliere	X	
5	GURGONE MICHELE	Consigliere	X	
6	CIPOLLINI ANTONELLA	Consigliere	X	
7	GUIDARA GIULIA	Consigliere		X
8	PAPINI PAOLO	Consigliere	X	
9	GIOVANNELLI CRISTIAN	Consigliere	X	
10	PERONE GIOVANNA	Consigliere	X	
11	PETILLO CLARISSA	Consigliere	X	
12	VENTURINI PAOLO	Consigliere	X	
13	BINI LUISA	Consigliere	X	
14	ROMANI CATIA	Consigliere	X	
15	MAGRINI MATTEO	Consigliere	X	
16	CIERVO SIMONE	Consigliere	X	
17	MIGNANO GIUSEPPE	Consigliere	X	
			16	1

Partecipa alla seduta Marco Fattorini, Segretario Generale del Comune.

Sono presenti inoltre, gli Assessori: D'OTO ROBERTA, MARIOTTI ANDREA, MARRACCINI MONICA, ROVIEZZO LIBERO, CRISCI ARCANGELO.

Oggetto: Revisione ordinaria delle società partecipate Art. 20 D.Lgs. 19/8/2016 n. 175. Anno 2025 - partecipazioni detenute al 31/12/2024.

La verbalizzazione integrale del presente punto è costituita dalla rappresentazione informatica/digitale audio della videoregistrazione sonora, così come previsto dall'art. 78, comma 8 del Regolamento di Funzionamento degli Organi Comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore Mariotti;

PRESO ATTO degli interventi del Consigliere Perone e dell'Assessore Mariotti;

VISTI:

- l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito T.U.) secondo cui le Amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa;
- l'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU) secondo cui "le Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società...";
- l'articolo 4, comma 2 del TU, secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - ➔ "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - ➔ b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - ➔ c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - ➔ d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - ➔ e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

RILEVATO che l'art. 20 del suddetto T.U. stabilisce l'adozione di piani di razionalizzazione nel caso siano rilevati anche uno dei seguenti elementi:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;

- società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 di tale T.U.;

PREMESSO che ai sensi dell' art. 24 del T.U. il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23/9/2016, data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che dovevano essere alienate entro un anno dalla data di approvazione della deliberazione di revisione straordinaria; in alternativa alla vendita, le amministrazioni avrebbero potuto varare un piano di riassetto delle partecipazioni e provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse, ai sensi dell'art. 20 dello stesso TU;

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 26, c. 12 *quinquies* ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'art. 20, c. 2, lett. d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017/2019;
- nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019 si applica la soglia di fatturato medio non superiore a 500.000 euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'art. 24 e per i trienni 2015- 2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 20;

CONSIDERATO che le disposizioni del T.U. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

PRESO ATTO che le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente devono essere improntate all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione CC n. 36 del 27/9/2017 è stata effettuata la Revisione straordinaria delle partecipazioni alla data del 23/9/2016 ai sensi del citato art. 24 del T.U. e in estrema sintesi il suddetto Piano ha previsto di confermare le alienazioni delle partecipazioni possedute dall'Ente nelle società COPIT S.p.A. e FIDI TOSCANA S.p.A. e di mantenere la partecipazione nelle società S.p.e.s. - Società Pistoiese Edilizia Sociale S.c.r.l., Publiservizi S.p.A. e Toscana Energia S.p.A., ritenute necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

- a norma del comma 1 e 3 dell'art. 24 del TU, la Revisione straordinaria delle partecipazioni, una volta approvata, è stata trasmessa alla Sezione Regionale della Corte dei Conti con comunicazione del 6/10/2017 prot. n. 20009;
- in data 11/10/2017 la revisione è stata inoltrata alla struttura di "Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'art. 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;
- con deliberazione C.C. n. 52 del 30/11/2018 è stata effettuata la Revisione Ordinaria delle società partecipate, ai sensi dell'art. 20 del T.U., nella quale sono state approvate le schede per la rilevazione delle partecipazioni, predisposte dal Ministero delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, contenenti i dati relativi all'anno 2017;
- la deliberazione succitata, una volta approvata, è stata trasmessa alla Sezione Regionale della Corte dei Conti con comunicazione del 20/3/2019 prot. n. 5545 come da ricevuta prot. n. 2000 dello stesso giorno;
- con deliberazione C.C. n. 70 del 19/12/2019 è stata effettuata la Revisione Ordinaria delle società partecipate, ai sensi dell'art. 20 del T.U., nella quale sono state approvate le schede per la rilevazione delle partecipazioni, predisposte dal Ministero delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, contenenti i dati relativi all'anno 2018;
- la deliberazione succitata, una volta approvata, è stata trasmessa alla Sezione Regionale della Corte dei Conti tramite l'applicativo Con.te in data 13/2/2020 prot. n. 70 e ricevuta in pari data;
- con deliberazione C.C. n. 94 del 29/12/2020 è stata effettuata la Revisione Ordinaria delle società partecipate, ai sensi dell'art. 20 del T.U., nella quale sono state approvate le schede per la rilevazione delle partecipazioni, predisposte dal Ministero delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, contenenti i dati relativi all'anno 2019;
- la deliberazione succitata, una volta approvata, è stata trasmessa alla Sezione Regionale della Corte dei Conti tramite l'applicativo Con.te in data 11/01/2021 prot. n.: CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TOS - SC_TOS - 0000096 e ricevuta in pari data;
- con deliberazione C.C. n. 79 del 21/12/2021 è stata effettuata la Revisione Ordinaria delle società partecipate, ai sensi dell'art. 20 del T.U., nella quale sono state approvate le schede per la rilevazione delle partecipazioni, predisposte dal Ministero delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, contenenti i dati relativi all'anno 2020;
- la deliberazione succitata, una volta approvata, è stata trasmessa alla Sezione Regionale della Corte dei Conti tramite l'applicativo Con.te in data 5/1/2022 prot. n.: CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TOS - SC_TOS – 0000059 e ricevuta in pari data;
- con deliberazione C.C. n. 54 del 29/12/2022 è stata effettuata la Revisione Ordinaria delle società partecipate, ai sensi dell'art. 20 del T.U., nella quale sono state approvate le schede per la rilevazione delle partecipazioni, predisposte dal Ministero delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, contenenti i dati relativi all'anno 2021;
- la deliberazione succitata, una volta approvata, è stata trasmessa alla Sezione Regionale della Corte dei Conti tramite l'applicativo Con.te in data 11/1/2023 prot. n.: CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TOS - SC_TOS - 0000147 e ricevuta in pari data;
- con deliberazione C.C. n. 73 del 29/12/2023 è stata effettuata la Revisione Ordinaria delle società partecipate, ai sensi dell'art. 20 del T.U., nella quale sono state approvate le schede per la rilevazione delle partecipazioni, predisposte dal Ministero delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, contenenti i dati relativi all'anno 2022;
- la deliberazione succitata, una volta approvata, è stata trasmessa alla Sezione Regionale della Corte dei Conti tramite l'applicativo Con.te in data 11/1/2024 prot. n.: CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TOS - SC_TOS - 0000258 e ricevuta in pari data;
- con deliberazione C.C. n. 76 del 30/12/2024 è stata effettuata la Revisione Ordinaria delle società partecipate, ai sensi dell'art. 20 del T.U., nella quale sono state approvate le

schede per la rilevazione delle partecipazioni, predisposte dal Ministero delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, contenenti i dati relativi all'anno 2023;

- la deliberazione succitata, una volta approvata, è stata trasmessa alla Sezione Regionale della Corte dei Conti tramite l'applicativo Con.te in data 10/1/2025 prot. n.: CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TOS - SC_TOS - 0000116 e ricevuta in pari data;

RILEVATO che, in base alla ricognizione di cui alla Deliberazione C.C. n. 114 del 30/12/2010, il Comune deteneva una quota di partecipazione pari allo 0,368%, corrispondente a n. 4.993 azioni per un valore di € 4.993,00, nella C.I.I. Pistoia S.c.r.l. che è in stato di fallimento con provvedimento del 24/1/2013 e con iscrizione alla procedura avvenuta in data 28/1/2013 e che pertanto non è da ritenersi inclusa tra le partecipazioni dell'Ente;

EVIDENZIATO che con Deliberazione C.C. n. 39 del 28/9/2018 è stata effettuata una relazione di conclusione del procedimento sulla Revisione straordinaria di cui alla deliberazione C.C. n. 36 del 28/9/2017 che ripercorre i passaggi salienti e fondamentali del processo di tentata alienazione delle quote societarie di COPIT S.p.A. e FIDI TOSCANA S.p.A., fino ad arrivare alla situazione nella quale risulta iniziato il procedimento previsto dall'articolo 24, comma 5 del T.U. che prevede che, "In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter secondo comma e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437- quater del codice civile" in quanto con nota prot. 19644 e 19645 del 3/10/2018 è stata richiesta la liquidazione in denaro rispettivamente alla società FIDI TOSCANA S.p.A. e alla società COPIT S.p.A. delle quote societarie detenute da questo Comune;

RILEVATO che:

➤ con riferimento a COPIT S.p.A.:

- con prot. 3926 del 26/2/2019 la società COPIT S.p.A. ha comunicato che, sulla base della modifica apportata dalla Legge Finanziaria 2019 all'art. 24 del T.U.S.P., che introduce il comma 5-bis al citato art. 24, fino al 31 dicembre 2021 è interrotto il procedimento di liquidazione della quota societaria che il nostro Ente intende dismettere;

- ai sensi del comma 5-ter dello stesso articolo le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017/2019;

- con Delibera di Giunta Regionale n. 860 del 9 agosto 2021 la Regione Toscana ha stabilito al 1° novembre 2021 la data di avvio del servizio da parte di Autolinee Toscane s.p.a., quale nuovo concessionario del servizio di trasporto pubblico locale nell'ATO della Regione Toscana. Pertanto, da tale data Autolinee Toscane s.p.a. è subentrata alle società partecipate, direttamente o indirettamente dal Comune di Monsummano Terme, ai fini dell'espletamento del servizio TPL in continuità dovendo pertanto essere valutata la procedura di messa in liquidazione della Società COPIT SpA;

- con assemblea straordinaria del 12 maggio 2022 di fronte al Notaio Lorenzo Zogheri è stata deliberata la messa in liquidazione della società. L'iscrizione della liquidazione della società in CCIAA è avvenuta in data 13/06/2022;

➤ con riferimento a FIDI TOSCANA S.p.A.:

- con prot. 12416 dell'11/6/2019 la società FIDI TOSCANA S.p.A. ha offerto in opzione n. 96.656 proprie azioni ordinarie dismesse dai Soci, con conseguente attivazione della procedura di liquidazione;

- la stessa società ha trasmesso a questo Ente con prot. 25082 del 9/12/2019 la comunicazione di avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 5° Serie Speciale del 20/11/2019, dell'indizione dell'Asta pubblica per la vendita delle azioni di cui sopra;
- in data 9/9/2020 sono state cedute alla Regione Toscana le partecipazioni detenute dal nostro Ente nella Società Fidi Toscana SpA il cui controvalore, pari ad Euro 87,15, è stato accertato ed incassato nell'anno 2020 dando attuazione a quanto disposto in sede di Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dall'Ente e confermato in occasione delle revisioni ordinarie;

PRESO ATTO del Referto sulla razionalizzazione periodica 2018 sulle partecipazioni societarie detenute dagli Enti trasmesso dalla Corte dei Conti della Toscana dove si rilevano per il Comune le criticità e le conseguenti considerazioni sottoriportate:

- *Partecipazioni in contrasto con gli artt. 4, cc.1-2 e 20 c. 2 lett. a) Tab. B -Partecipazioni indirette-* dove si elencano partecipazioni detenute tramite FIDI Toscana: criticità superata in quanto la partecipazione in FIDI non è più detenuta a seguito di alienazione;
- *Partecipazioni in Società svolgenti attività analoghe o similari (art. 20, c. 2 lett. c) TU)* dove si evidenzia come contrastante la partecipazione diretta detenuta in Toscana Energia SpA e quella indiretta in GESAM Reti SpA (già GESAM SpA): si evidenzia che quest'ultima è Società partecipata indirettamente attraverso Toscana Energia SpA nei confronti della quale l'Ente non esercita controllo. Pertanto la Società GESAM Reti SpA non rientra nel perimetro delle società oggetto di revisione da parte del nostro Comune;
- *Partecipazioni recanti criticità ex art. 20 c. 2 lett. b) d) e) del TUSP* con contestazione del mantenimento della partecipazione in Publiservizi SpA ai sensi della lett. d) (che prevede l'obbligo di razionalizzazione delle partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro): trattandosi di Holding di partecipazioni partecipata totalmente da Comuni il risultato da prendere in considerazione non è quello derivante dalla gestione operativa caratteristica ma quello lordo che tiene conto anche del risultato della gestione finanziaria e che garantisce il rispetto del parametro;

CONSIDERATO pertanto che il Comune deteneva, alla data del 31/12/2024, partecipazioni dirette nelle seguenti società:

SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	N. AZIONI o QUOTA SOCIALE
Società Pistoiese di Edilizia Sociale S.c.r.l.	6,41%	76.920 valore quota sociale
COPIT S.p.A. (in liquidazione da 12/5/2022)	3,183%	45.470 azioni
Alia Servizi Ambientali S.p.A.	0,215%	779.950 azioni
TOSCANA ENERGIA S.p.A.	0,0330%	48.180 azioni

PRECISATO che le partecipazioni indirette sono quelle individuate ai sensi della specifica definizione che di esse fornisce il Decreto legislativo 175/2016, all'articolo 2 comma 1 lettera g), ovvero le partecipazioni detenute per tramite di società soggetta a controllo da parte della amministrazione stessa;

RAVVISATO il controllo congiunto da parte del Comune per effetto di patti parasociali nei confronti della Società Pistoiese Edilizia Sociale s.c.r.l., la quale non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate, ma detiene le seguenti partecipazioni da ricomprendere nel perimetro di revisione:

NOME PARTECIPATA	CF PARTECIPATA	QUOTA PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Banca Alta Toscana (ex BCC di Vignole e della Montagna Pistoiese)	0138580477	SPES Scrl 0,006%	Rientra perimetro revisione periodica
Chianti Banca (ex Banca di Pistoia Credito Cooperativo)	01292880521	SPES Scrl 0,0022%	Rientra perimetro revisione periodica

DATO ATTO che con riferimento alle due partecipazioni indirette detenute da SPES Scrl:

- l'attività svolta dalla società non è riconducibile alla produzione di un servizi di cui all'art. 4 c. 2 del Tusp;
- le motivazioni addotte dalla Società in ordine al mantenimento delle partecipazioni suddette, seppure in quota minima, è giustificato dal miglior trattamento economico riservato ai detentori di quote;
- ai fini della procedura di cui all'art. 20 del Dlgs n. 175/2016 e degli esiti della revisione periodica si dispone comunque la misura di razionalizzazione attraverso l'esercizio del diritto di recesso per le due partecipazioni indirette sopra riportate;
- non è possibile indicare nel dettaglio la composizione del capitale sociale in quanto caratterizzato da azionariato diffuso.

DATO INOLTRE ATTO che la società SPES Scrl risulta affidataria in house di servizio pubblico non a rilevanza economica ai fini dell'adempimento di cui all'art. 30 del D.Lvo. n. 201/2022;

RITENUTO per completezza della rilevazione, pur in presenza di una quota di partecipazione inferiore all'1%, di ricomprendere nel perimetro di revisione, anche le partecipazioni detenute per il tramite di Alia Servizi Ambientali SpA trattandosi comunque di Società a totale partecipazione pubblica e a controllo congiunto;

DATO ATTO che:

- le partecipazioni di cui sopra sono riportate all'all. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- le norme del Dlgs. 175/16 non si applicano alla capogruppo Alia Servizi Ambientali spa ai sensi dell'art. 26, comma 5, dello stesso Tusp;
- Alia Servizi Ambientali spa, nella sua qualità di capogruppo, non ha motivato l'indispensabilità delle partecipazioni, sia dirette che indirette, per il conseguimento delle proprie finalità né le ragioni per le quali la società non ritenga necessario adottare azioni di contenimento dei costi;

DATO ATTO che non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni in Consorzi tra le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, c.2 del D.Lgs. 165/2001;

DATO ATTO pertanto che il presente atto tiene conto delle di partecipazioni dirette e di quelle indirette detenute da SPES Srl e Alia Servizi Ambientali SpA;

EVIDENZIATO che con deliberazione G.C. n. 197 del 16/12/2025 è stata effettuata la Relazione sulle società partecipate dal Comune di Monsummano Terme ai sensi della Deliberazione n. 100 del 4/8/2015 per l'anno 2024 nella quale si è preso atto dei risultati finanziari ed economici e delle altre informazioni attinenti alle stesse società;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del suddetto TU, i provvedimenti di razionalizzazione di cui all'art. 20 del T.U. sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno;

DATO ATTO che sono state pubblicate le Linee Guida Ministeriali sul portale MEF – Partecipazioni e pubblicate le schede di Rilevazione per la Revisione periodica delle Partecipazioni dell'Ente e per la Relazione sullo stato di attuazione della razionalizzazione;

EVIDENZIATO, che in base all'esame ricognitivo delle partecipazioni dell'Ente, come risultante dall'allegato "A" (predisposto sulla base delle schede sopra indicate) quale parte integrante e sostanziale al presente atto, risultano le seguenti partecipazioni riconducibili alla casistica di cui all'art. 4 del T.U. per le quali è stato previsto il mantenimento in quanto ritenute necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente:

- TOSCANA ENERGIA S.p.A. - Società che ha per oggetto la distribuzione del gas di qualsiasi specie in tutte le applicazioni, di energia elettrica, calore ed ogni altro tipo di energia (art. 4, comma 2, lettera a) del T.U.);
- SOCIETA' PISTOIESE DI EDILIZIA SOCIALE S.c.r.l. - società che provvede alla manutenzione e gestione amministrativa del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dell'Ente (art. 4, comma 2, lettera d) del T.U.);
- ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. - Società holding dei servizi pubblici locali, attiva nei settori di ambiente, ciclo idrico integrato ed energia, attiva nella produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a)

RITENUTO di poter confermare la partecipazione azionaria nella società Toscana Energia S.p.A. dello 0,033% che, per quanto minima, si ritiene sia indispensabile essendo, ai sensi dell'art. 4 co. 2, lettera a) del T.U. la società gestore del Servizio Pubblico Locale di distribuzione del gas;

DATO ATTO che:

- nell'ambito della revisione ordinaria approvata con Deliberazione CC n. 79/2021 è stato previsto per la Società Spes il mantenimento con razionalizzazione subordinato all'adozione di Piano di risanamento con ricapitalizzazione della Società ex art. 14 c. 2 del TUSP;
- con Deliberazione del CC n. 80 del 21/12/2021 è stato approvato il Piano di risanamento ex art. 14, c. 2 D.Lgs. 175/2016 (TUSP) dal quale risulta comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, con copertura delle perdite societarie e ricapitalizzazione ex art. 194 c 1 lett. c) del D.lgs. 267/2000 (e conseguente incremento a decorrere dal 28/7/2022 del Capitale Sociale passato ad Euro 1.200.000,00 e della quota detenuta dal Comune di Monsummano Terme (6,41%) che ammonta ad Euro 76.920,00);
- con Deliberazione del CC n. 54 del 29/12/2022 è stato confermato per la Società Spes il mantenimento della partecipazione legato all'attuazione del Piano di risanamento adottato con la Deliberazione CC n. 80/2021;
- il Contenimento dei costi in ottemperanza del piano di ristrutturazione aziendale ex art. 14 comma 4 del Dlgs. 175/2016, da sottoporre a monitoraggio costante, deve far emergere costantemente nel tempo il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario delle attività svolte;

RITENUTO quindi confermare il mantenimento della partecipazione nella società Spes Scrl a fronte di attuazione del Piano di Risanamento;

DATO ATTO che, con riferimento alla partecipazione dell'Ente in Publiservizi SpA:

- con Deliberazione del CC n. 41 del 17/10/2022 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione di CONSIAG SPA, Acqua Toscana SpA e Publiservizi SpA in Alia Servizi Ambientali SpA per la creazione di una holding di servizi della Toscana (c.d. Multiutility);
- con la sottoscrizione dell'atto di fusione del 26/01/2023 per incorporazione di Publiservizi spa, Acqua Toscana spa e Consiag spa in Alia Servizi Ambientali spa, ai rogiti del Notaio Giovanni Cerbioni, Repertorio n. 16750, registrato a Firenze il 27/01/2023 al n. 3058 serie 1T, il Comune ha acquisito la partecipazione in Alia servizi ambientali spa pari allo 0,22%;

RITENUTO pertanto confermare il mantenimento della partecipazione in Alia Servizi Ambientali SpA in esito alla realizzazione della fusione per incorporazione di cui sopra;

CONSTATATO che:

- è stata dismessa la partecipazione azionaria in FIDI TOSCANA S.p.A.;
- il procedimento di liquidazione della quota sociale in COPIT SpA ex art. 24 c. 5 del TUSP, interrotto ai sensi dei commi 5 bis e ter del medesimo articolo, è da ritenersi superato a seguito di attivazione da parte dei Soci nel 2022 della messa in liquidazione della Società a fronte di cessazione dello svolgimento del servizio di TPL a decorrere dal 1/11/2021;

VISTO il parere dei Revisori dei conti, allegato "C" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, redatto ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera a) e lettera b), punto 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

VISTO il parere favorevole, formulato dal Dirigente del Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e Territorio, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole, formulato dal Dirigente del Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e Territorio, in ordine alla regolarità contabile della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal Presidente:

presenti	n. 16
assenti	n. 1
votanti	n. 16
favorevoli	n. 16
contrari	n. --
astenuti	n. --

DELIBERA

1) - DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2) - DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 20 del T.U., la Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Monsummano Terme alla data del 31/12/2024 di cui all'allegato "A" facente parte integrante e sostanziale del presente atto che contiene la rilevazione delle partecipazioni detenute (dirette e indirette) e la Relazione sull'attuazione dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'allegato "B";

3) - DI RILEVARE le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31/12/2024 da ricomprendere nel Piano di razionalizzazione:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	N. AZIONI o QUOTA SOCIALE
Società Pistoiese di Edilizia Sociale S.c.r.l.	6,41%	76.920 valore quota sociale
Alia Servizi Ambientali S.p.A.	0,215%	779.950 azioni
TOSCANA ENERGIA S.p.A.	0,0330%	48.180 azioni
COPIT S.p.A. in liquidazione	3,183%%	45.470 azioni

PARTECIPAZIONI INDIRETTE tramite società soggetta a controllo congiunto per le partecipate Spes Scrl e Alia Servizi Ambientali SpA come riportate nell'all. A al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

4) - DI RILEVARE altresì che:

- la società C.I.I. di Pistoia, in cui questo Ente deteneva una partecipazione pari allo 0,368% corrispondente a n. 4.993 azioni per un valore di € 4.993,00, è in stato di fallimento e pertanto non è da considerarsi inclusa tra le partecipazioni dell'Ente; -
- le partecipazioni azionarie detenute dall'Ente nella Società Fidi Toscana SpA sono state cedute alla Regione Toscana in data 9/9/2020 ;
- la società COPIT SpA, a fronte di cessazione dello svolgimento del servizio di TPL a decorrere dal 1/11/2021, è stata posta in liquidazione con assemblea straordinaria del 12 maggio 2022 di fronte al Notaio Lorenzo Zogheri con iscrizione della liquidazione in CCIAA del 13/06/2022;

5) - DI MANTENERE la partecipazione nelle seguenti società, in quanto ritenute necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, come stabilito dall'art. 4 del T.U. e come previsto nell'allegato "A":

SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	N. AZIONI o QUOTA SOCIALE
Società Pistoiese di Edilizia Sociale S.c.r.l.	6,41%	76.920 valore quota sociale
Alia Servizi Ambientali S.p.A.	0,215%	779.950 azioni
TOSCANA ENERGIA S.p.A.	0,0330%	48.180 azioni

6) - DI INDIVIDUARE specificatamente, per le seguenti partecipazioni, le procedure di razionalizzazione sotto riportate:

- società Spes scrl: contenimento dei costi in ottemperanza del piano di ristrutturazione aziendale ex art. 14 comma 4 del Dlgs. 175/2016, dal quale emerga costantemente nel tempo il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario delle attività svolte;
- Banca Chianti credito cooperativo (ex Banca di Pistoia credito cooperativo) e Banca Alta Toscana credito cooperativo (ex Banca di credito cooperativo di Vignole e della Montagna Pistoiese): esercizio del diritto di recesso;
- società Copit spa in liquidazione: considerato il prolungamento della fase liquidatoria, risulta necessario un contenimento dei costi di funzionamento anche degli organi sociali;

7) – DI APPROVARE le azioni di razionalizzazione delle partecipazioni dell'Amministrazione comunale come illustrate nell'Allegato A), "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 d.lgs. 175/2016" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con la precisazione che per quanto riguarda le misure di razionalizzazione delle società partecipate direttamente e/o indirettamente da Alia servizi ambientali spa, l'amministrazione Comunale sottoporrà ad Alia servizi ambientali spa stessa, in qualità di capogruppo, l'esito della revisione periodica in modo da

valutare congiuntamente, anche agli altri soci, le modalità attuative più efficaci e convenienti, anche economicamente, per il Gruppo Alia e le Amministrazioni socie;

8) - DI DARE ATTO, ai fini dell'adempimento di cui al c. 2 dell'art. 30 del Dlgs. 201/2022, che non è riscontrabile nel contesto delle società partecipate dal Comune di Monsummano Terme la fattispecie concreta della società in house affidataria di servizi pubblici locali a rilevanza economica e pertanto non è necessario allegare alcuna appendice alla relazione di cui all'art. 20 del Dlgs n. 175/2016;

9) - DI DARE ATTO che Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7/8/1990, n. 241 è la Dott.ssa Michela Torre.

IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal Presidente:

presenti	n. 16
assenti	n. 1
votanti	n. 16
favorevoli	n. 16
contrari	n. --
astenuti	n. --

D E L I B E R A

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.



COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Presidente
Maurizio Venier

Il Segretario Generale
Marco Fattorini